

DELIBERA N. 636/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE A DI ABBANEO ALFREDO SRL (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE “TELE A” - CH. 868) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 23 luglio 2010 n. 19/10/DICAM/UDIS – PROC. 19/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso in data 2 agosto 2010 e notificato in data 4 agosto 2010, con cui - a seguito di nota della Lega Nazionale Professionisti pervenuta in data 6 aprile 2010 (n. prot. 20362), con cui si trasmetteva all’Autorità una segnalazione della società Sky Italia Srl (di seguito SKY), nonché a seguito di ricezione da parte dell’Autorità di copia per conoscenza della querela presentata da SKY in data 2 aprile 2010 presso la Polizia di Stato - Compartimento Polizia postale e delle Comunicazioni per la Lombardia (pervenuta all’Autorità in data 27 aprile 2010, n. prot. 25440, come trasmessa dal Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni – Sezione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) - è stata contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.r.l., esercente l’emittente televisiva satellitare Tele A (ch. 868), la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni. Sia nella segnalazione che nella querela, che intendeva portare a conoscenza della competente Autorità giudiziaria l’avvenuta ritrasmissione di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore, SKY asseriva che in data 28 marzo 2010, a seguito delle segnalazioni di alcuni abbonati, veniva rilevato dagli operatori addetti al monitoraggio delle trasmissioni satellitari di Sky Italia che la programmazione trasmessa sul canale televisivo satellitare 252 del *bouquet* Sky (Sky Calcio 2) - consistente nell’incontro sportivo Napoli - Catania, valevole per la 32^a giornata del campionato di calcio di Serie A Tim - veniva ritrasmessa in diretta e in chiaro (*rectius* senza necessità di decodifica da parte di un apparato per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato) dal canale 868 del *bouquet* Sky, ovvero sull’emittente Tele A, della società Tele A di Abbaneo Alfredo Srl. Nella querela si rappresentava, inoltre, che la trasmissione abusiva veniva effettuata utilizzando un *decoder* fornito da Sky ai propri abbonati, e che gli operatori della Direzione Technology, una volta identificata la matricola del decoder da cui partiva il segnale, alle ore 16.37 del 28 marzo 2010, hanno interrotto la diretta, escludendo la visibilità della singola utenza Sky e disattivando la *smart card* collegata, la quale, da successivi controlli, è risultata essere intestata, per la fatturazione e i pagamenti, alla società Tele A di Abbaneo Alfredo Srl, sita in via Emanuele Gianturco 147, Napoli. In particolare, dalla visione della registrazione contenente la programmazione dell’emittente satellitare Tele A del 28 marzo 2010, nella fascia oraria 15.00-17.00, pervenuta all’Autorità in data 27 aprile 2010, n. prot. 25440, in allegato al citato atto di

querela, si è rilevato che in data 28 marzo 2010, dalle ore 15 circa, sull'emittente televisiva satellitare Tele A (ch. 868 di Sky), veniva mandato in onda, ininterrottamente e in diretta, l'incontro Napoli – Catania, trasmesso contemporaneamente da Sky Italia sul canale Sky Calcio 2, tant'è che durante la trasmissione era visibile il logo “Sky Sport” nella porzione in alto a destra dello schermo e anche l'audio il medesimo. La diretta veniva interrotta improvvisamente, durante il commento di un'azione di gioco, alle ore 16.37, per lasciare il posto, dopo alcuni tentativi di ripristino della trasmissione con sintonizzazione su un canale di frequenza alternativo - senza successo per via dell'avvenuta disattivazione della *smart card* da parte degli operatori della direzione Technology di Sky -, alla programmazione regolarmente prevista, consistente in televendite;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 16 settembre 2010, n. prot. 54406, e sentita la Società in audizione, in data 4 ottobre 2010, in cui viene asserito unicamente che la trasmissione dell'incontro in diretta è stata causata da un “mero errore tecnico” con riferimento al quale non vengono fornite ulteriori specificazioni;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società, in quanto l'asserita accidentalità della trasmissione contestata non viene supportata e suffragata da alcun mezzo di prova e senza ulteriori specificazioni o elementi che possano avvalorare tale circostanza addotta. La Società, pur adducendo a propria difesa l'impossibilità di attribuire alla medesima la responsabilità per l'evento contestato, non ha fornito, infatti, alcun elemento di prova che attesti l'insussistenza di un nesso causale che le renda ascrivibile la responsabilità dell'evento verificatosi, non dimostrando in alcun modo le circostanze che giustificerebbero tale assunto, né ha provato che la condotta da questa tenuta fosse priva di quella volontarietà e di quella coscienza indefettibilmente richieste dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per l'applicazione della sanzione amministrativa. Deve pertanto ritenersi che non sussistano circostanze ostative all'affermazione della responsabilità in capo alla Società per la violazione contestatale in questa sede;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATA la netta separazione tra procedimento penale e procedimento amministrativo, in quanto afferenti a due sistemi normativi indipendenti tra loro, posto che, nel caso di specie, la presunta violazione penale, denunciata alla Polizia di Stato - Compartimento Polizia postale e delle Comunicazioni per la Lombardia in data 2 aprile 2010, in corso di accertamento dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, è relativa alla legge del 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", laddove la violazione amministrativa *de qua*, accertata dall'Autorità, è afferente alla normativa in materia di cronaca audiovisiva sportiva. Ne deriva, pertanto, l'ininfluenza degli esiti del procedimento penale in corso sul procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità;

RILEVATO che l'emittente satellitare Tele A – ch 868 ha effettivamente trasmesso in data 28 marzo 2010, dalle ore 15 circa alle ore 16.37 circa, in diretta televisiva, l'incontro Napoli – Catania, trasmesso contemporaneamente dal canale Sky calcio 2 di Sky Italia Srl;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 28 marzo 2010, tra le ore 15 circa e le ore 16.37 circa, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Tele A di Abbanedo Alfredo Srl deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino dell'emittente satellitare "Tele A" in quanto oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali su reti terrestri, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetti liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.r.l. con sede legale in Napoli (80136), Via Benedetto De Falco 16, esercente l'emittente televisiva satellitare "Tele A", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14)

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 636/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 636/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola